

Agenzia delle Entrate: parere sul trattamento fiscale del 5° Conto Energia



MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 2012 19:41

La tariffa autoconsumo è irrilevante ai fini Iva ma è rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Irap se percepita nell'ambito dell'attività d'impresa



In risposta a un interpello presentato dal Gse, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ([leggi qui](#)) delle indicazioni sul trattamento fiscale degli incentivi del Quinto Conto Energia di cui al DM 5 luglio 2012.

Il 5° Conto Energia, come noto, prevede la corresponsione, da parte del Gse, ai produttori di energia fotovoltaica, di due diverse tariffe: una "omnicomprensiva" per l'energia prodotta e immessa in rete e una "premio" per l'energia prodotta e auto consumata. A differenza del precedente sistema di incentivazione, il quale prevedeva che ad essere incentivata fosse tutta l'energia prodotta, con il Quinto conto energia viene incentivata, con la tariffa premio autoconsumo, solo l'energia prodotta e auto consumata mentre per l'energia prodotta e immessa in rete viene

corrisposta una tariffa omnicomprensiva che rappresenta in sostanza il prezzo di cessione dell'energia.

Trattamento fiscale della tariffa premio per autoconsumo

Secondo l'Agenzia delle Entrate, alla tariffa premio per autoconsumo è **applicabile in linea di principio lo stesso trattamento fiscale definito nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007** con riferimento al precedente meccanismo di incentivazione rappresentato dalla tariffa incentivante. Quest'ultima è stata qualificata dalla circolare n. 46/E come:

- contributo irrilevante ai fini Iva per mancanza di un presupposto oggettivo;
- contributo in conto esercizio rilevante ai fini delle imposte dirette e dell'Irap quando è percepito nell'ambito di un'attività d'impresa;
- contributo in conto esercizio soggetto alla ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 se ricevuto da imprese o da enti non commerciali quando, per questi ultimi, gli impianti attengono all'attività commerciale esercitata.

Nella medesima circolare fu precisato, inoltre, che la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica non configura lo svolgimento di un'attività commerciale, quando la stessa deriva da un impianto di potenza fino a 20 kW posto a servizio dell'abitazione o della sede dell'ente non commerciale. Tale interpretazione discende dalla considerazione che in tal caso l'impianto è destinato a soddisfare principalmente i bisogni personali.

Trattamento fiscale della tariffa omnicomprensiva

Per quanto riguarda la tariffa omnicomprensiva prevista dal decreto 5 luglio 2012, l'Agenzia delle Entrate ritiene che essa presenti le stesse caratteristiche della tariffa fissa omnicomprensiva corrisposta ai produttori di energia elettrica da fonti diverse dal fotovoltaico. Dunque, alla tariffa omnicomprensiva del Quinto Conto energia è **applicabile in linea di principio il trattamento fiscale di cui alla risoluzione n. 88/E del 25 agosto 2010**:

- imponibile ai fini dell'Iva;
- rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap;
- non soggetto alla ritenuta di cui all'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/1973.

Quindi, con riferimento alla tariffa premio per autoconsumo il Gse dovrà effettuare la ritenuta nel caso in cui tale incentivo sia erogato al produttore di energia nell'ambito dell'attività d'impresa. In relazione invece alla tariffa omnicomprensiva, il Gestore dei Servizi Energetici non dovrà effettuare alcuna ritenuta all'atto della corresponsione e dovrà ricevere fattura con Iva dal percettore nel caso in cui lo stesso svolga un'attività d'impresa.

"Integrazione di prezzo" per gli impianti oltre 1 MW

Per quanto riguarda il pagamento della **differenza tra Tariffa Omnicomprensiva e Prezzo Zonale**, prevista solo per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW, l'Agenzia ritiene applicabile la fattispecie fiscale della "integrazione di prezzo" rilevante ai fini Iva, per cui gli operatori dovranno procedere alla emissione di fattura con Iva nei confronti del Gse.

Al riguardo il Gestore dei Servizi Energetici renderà note agli operatori interessati le modalità operative con cui verranno comunicati i valori imponibili che dovranno fatturare e le modalità di inoltro al Gse delle fatture.

Share

1

Mi piace

Piace a una persona. [Sign Up](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.

Articoli correlati:

17/12/2012 - Quinto Conto Energia, sempre più vicino il tetto di spesa di 6,7 miliardi

12/12/2012 - ENERPOINT: L'IMPATTO DEL 5° CONTO ENERGIA SUL BUSINESS OPERATORI

19/11/2012 - FOTOVOLTAICO, GIFÌ CHIEDE REGOLE CHIARE SUI CONSORZI DI RICICLO
